



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

*Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del
Paesaggio*

Oggetto: Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, articolo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48. Modifica del progetto di coltivazione della cava Gioia Piastrone n.173, sita in località Gioia, nel Comune di Carrara. Proponente: Cooperativa fra Cavatori di Gioia Società Cooperativa. **Contributo tecnico istruttorio**

Settore VIA
SEDE

In relazione alla nota **prot. 0597498** del **15/11/24** pervenuta dal *Settore VIA*, si trasmette il contributo tecnico di competenza per il procedimento in oggetto.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di contattare:

geol. Manuela Germani Titolare di incarico E.Q. - tel. 055/4384364 e-mail manuela.germani@regione.toscana.it

geol. Alfia Pasquini - tel. 055/4385348 e-mail alfia.pasquini@regione.toscana.it

Cordialmente,

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia



1. OGGETTO: Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, articolo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48. Modifica del progetto di coltivazione della cava Gioia Piastrone n.173, sita in località Gioia, nel Comune di Carrara.

Comune: Carrara (MS)

Proponente: Cooperativa fra Cavatori di Gioia Società Cooperativa.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione de Paesaggio.

Il progetto consiste nella modifica sostanziale al progetto di coltivazione della cava Gioia Piastrone n.173, sita in località Gioia, nel Comune di Carrara.

Attualmente la cava viene coltivata in virtù di un'autorizzazione rilasciata dal Comune di Carrara con determina dirigenziale n. 4512 del 21.09.2022, successivamente prorogata con determina dirigenziale n. 5122 del 19.10.2023.

Da un'esame della documentazione progettuale si rileva la presenza di numerosi refusi (ad esempio il richiamo a delle coltivazioni in sotterraneo) oppure si riportano in cartografia ed in relazione delle analisi relative a delle cave limitrofe ingenerando errori e valutazioni falsate. Inoltre si rileva che l'analisi paesaggistica è molto superficiale ed insufficiente a valutare l'impatto paesaggistico di quanto in progetto, oltre a non essere coerente con il Piano Attuativo Bacino Estrattivo (PABE), relativo alla Scheda 15 del PIT-PPR, approvato dal Comune di Carrara con DCC n. 71 del 03/11/2020.

Il progetto, pertanto, dovrà prevedere un inserimento paesaggistico coerente con il PABE.

Si richiama sin da subito l'art. 5 Obiettivi di qualità paesaggistica del PABE approvato ricordando che il progetto presentato dovrà essere in linea con quanto sostenuto "1. Il PABE, in conformità agli obiettivi e alle direttive della Scheda d'Ambito del PIT-PPR "Versilia e Costa Apuana" nonché alle disposizioni dell'Allegato V del PIT-PPR e della relativa Scheda di Bacino persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- a) salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile;
- b) assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive migliorandone i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica;
- c) tutelare e valorizzare i siti di escavazione storici preindustriali, i beni di rilevante testimonianza storica e/o culturale connessi con l'attività estrattiva, altre emergenze e valenze territoriali;
- d) tutelare il territorio dal rischio idraulico e geomorfologico;
- e) promuovere e favorire la lavorazione di qualità in filiera corta del materiale lapideo ornamentale estratto;
- f) valorizzare la funzione/fruizione turistico culturale dei bacini estrattivi;
- g) valorizzare gli elementi di naturalità che rivestono importanza eco-sistemica, conservazionistica e paesaggistica.
- h) tutelare le risorse ambientali limitando, per quanto possibile, i consumi idrici, energetici e la produzione dei rifiuti e incentivando l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti e per la tutela della salute umana."

In particolare, partendo dalla lettura della Scheda di Bacino relativa alla cava Gioia Piastrone 173 si riscontra che:

- l'attività estrattiva prevista è esclusivamente a cielo aperto;



- l'area in disponibilità della cava non è interessata da aree tutelate per Legge ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c) fiumi e g) boschi del Codice;
- è presente una cava storica denominata "CS1".
- l'unica viabilità di accesso alla cava è localizzata in corrispondenza di un ravaneto classificato come a "pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata" ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PABE approvato.

Si riportano di seguito alcuni degli articoli delle NTA del PABE ai quali il progetto presentato dovrà dare conto puntualmente e con un approfondimento adeguato.

Come segnalato è presente una **cava storica** per la quale bisognerà rispondere alle richieste di cui all'art. 8 Elementi paesaggistici da preservare e valorizzare delle NTA del PABE. In particolare al c. 7, p.to "b1) le cave storiche - i progetti di coltivazione che insistono su aree in disponibilità nelle quali sono presenti i siti d'epoca romana o post-medievale di cui alle tavole del Q.P. devono prevedere misure atte a tutelare e valorizzare le testimonianze storiche significative dell'attività d'estrazione;

- qualora il piano di coltivazione interessi aree prossime ad un sito di cava storico, il progetto dovrà essere corredato da una relazione di un tecnico con qualifica di Archeologo allo scopo di documentare e tutelare il sito storico con l'obiettivo di prevedere il mantenimento del suo stato di conservazione e il miglioramento delle condizioni di accesso consentendone, ove possibile, la fruizione da parte di visitatori autorizzati;
- eventuali interventi in deroga a quanto sopra previsto possono essere autorizzati solo previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica.
- in caso di nuovi rinvenimenti di rilevanza storica si dovrà procedere secondo quanto previsto dall'Ordinanza sindacale 3 febbraio 1989 n.48 e s.m.i., coerentemente con quanto previsto anche dagli articoli 88 e ss. del d.lgs. n.42 del 2004 e s.m.i..".

In riferimento ai **ravaneti** bisognerà dare conto, in particolare, a questo richiesto all'art. 32 delle NTA del PABE approvato "1. I titolari di autorizzazione all'escavazione che hanno nella propria disponibilità ravaneti che insistono in aree definite a "Pericolosità geologica elevata e molto elevata" nelle Tavole del Q.P. devono presentare all'Amministrazione comunale un apposito studio sulla stabilità dei ravaneti e gli eventuali progetti di messa in sicurezza e, nel caso di ravaneti classificati R1, di risistemazione ambientale entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del PABE.

2. Nel caso di ravaneti in disponibilità ad una pluralità di soggetti autorizzati, oppure con parti non concesse a soggetti autorizzati, deve essere presentato uno studio di stabilità complessiva e un eventuale progetto di messa in sicurezza che interessi tutto il ravaneto.

3. Gli eventuali lavori di messa in sicurezza potranno essere eseguiti anche per stralci funzionali.

4. La mancata presentazione degli studi di stabilità o dell'eventuale progetto di messa in sicurezza costituisce causa ostativa all'approvazione di nuovi progetti di coltivazione o varianti sostanziali e all'accesso al sistema di premialità previsto al successivo art. 40. La mancata realizzazione delle opere previste nel progetto di messa in sicurezza integra la fattispecie di cui all'art. 21 lett. e) della l.r. 35/15."

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'art. 35 delle NTA del PABE "La valutazione di compatibilità paesaggistica per le attività estrattive deve essere effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 17 della Disciplina del PIT-PPR e dovrà essere valutata con riferimento agli effetti cumulativi sul paesaggio, come previsto all'allegato 4 del PIT/PPR. (...)"

La **documentazione necessaria per una valutazione della compatibilità paesaggistica** è riportata all'art. 36 delle NTA del PABE approvato, ovvero, "1. L'istanza di compatibilità paesaggistica, oltre agli elaborati obbligatori di cui al d.p.g.r. 72/R/2015 e oltre a quelli previsti dagli artt. 8, 9 e 34, deve essere corredata da:

- corografia di inquadramento del sito estrattivo in scala 1:5.000 (o di maggior dettaglio);



- studio idrogeologico dell'area che evidenzi l'interazione del piano di coltivazione e di risistemazione del sito con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici oltre che con il paesaggio sotterraneo corredato da analisi a livello di bacino idrografico dello schema di circolazione delle acque meteoriche superficiali;
 - analisi dei punti di approvvigionamento idrico con l'individuazione delle localizzazioni, degli atti concessori e la portata autorizzata, nonché i consumi annui;
 - analisi del contesto paesaggistico dell'intervento estesa all'area in disponibilità contenente adeguata documentazione fotografica riprendendo le principali visuali nonché l'approfondimento del valore paesaggistico storico-testimoniale dei crinali presenti, anche se non ricompresi tra quelli individuati dal Piano;
 - in presenza di aree arborate, la caratterizzazione come "bosco" deve essere effettuata ai sensi della l.r. 39/2000 e s.m.i., e dal relativo regolamento attuativo, dando conto del rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR circa l'eventuale individuazione di tipologie di bosco quale base per la verifica della sussistenza di formazioni che "caratterizzano figurativamente il territorio";
 - la definizione degli interventi deve interessare l'intera area in disponibilità con planimetrie di sintesi, relative allo stato attuale del sito estrattivo e delle varie fasi di coltivazione, e di individuazione della presenza degli eventuali vincoli e limitazioni d'uso, sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione, in scala 1:500 (o di maggior dettaglio). Dovrà inoltre essere evidenziato chiaramente, mediante planimetrie e sezioni, l'areale interessato dal progetto per cui si richiede la nuova autorizzazione;
 - la definizione degli interventi dovrà dettagliare le volumetrie che si scaveranno, la percentuale di produttività dell'attività, i volumi degli scarti dei materiali riutilizzabili in loco, dei derivati di materiale da taglio e gli eventuali rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti;
 - le sezioni, in numero significativo a coprire l'area di interesse e di dettaglio, differenziate per le varie fasi progettuali, devono permettere di apprezzare il volume di materiale scavato nelle varie fasi temporali ed il conseguente impatto;
 - rendering/fotoinserimento di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e la fotosimulazione ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato intorno territoriale rispetto all'area interessata dal Progetto di Coltivazione con l'individuazione degli eventuali bastioni di contenimento, delle eventuali modifiche alla viabilità di arroccamento o delle nuove viabilità (ex lett. a) e lett. b) dell'Allegato 4 del PIT-PPR);
 - studio dettagliato che illustri le modalità per evitare che la coltivazione interferisca in modo significativo su tali elementi paesaggistici indicati ai precedenti art.6 e art. 8 e per dare a questi la più adeguata tutela;
 - eventuali indagini da condursi secondo le metodologie definite da MATTM, ISPRA e Regione Toscana su habitat e specie, comprendendo le aree depresse stagionalmente allagate di cui all'art.29, qualora presenti nell'area in disponibilità e definizione di uno specifico piano di monitoraggio che consenta di verificarne lo stato di conservazione.
2. Il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi, in rapporto con i caratteri del contesto paesaggistico, deve essere conforme alla Scheda n.15 dell'Allegato 5 e all'Elaborato 8B del PITPPR, alle disposizioni normative del Parco delle Alpi Apuane e al presente Piano. Tale progetto di risistemazione, da presentarsi sempre quale ripristino paesaggistico ed ambientale dell'attività di escavazione, indipendentemente dalla vocazione estrattiva dell'area, deve contenere, oltre ai documenti obbligatori definiti dal d.p.g.r. 72/R/2015, i seguenti elaborati:
- documento dal quale risulti la sostenibilità paesaggistica del progetto in considerazione della migliore integrazione paesaggistica e ambientale del ripristino finale;
 - indicazione delle eventuali opere di rinaturalizzazione anche a fini ecologici e conservazionistici e delle opere di regimazione delle acque anche al fine di evitare fenomeni di erosione e di ruscellamento concentrato e conseguenti modifiche morfologiche paesaggistiche;



- rendering/fotoinserimento che permetta di verificare l'impatto sul paesaggio degli interventi e l'efficacia delle opere di mitigazione previste dall'Allegato 4, lett. a, del PIT-PPR.

3. Nel caso di varianti all'autorizzazione all'escavazione che non comportino una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l.r. 35/2015 la documentazione richiesta può essere presentata in modo semplificato, in relazione all'intervento proposto.”.

Per quanto riguarda il **Progetto di risistemazione** dovrà essere in linea con quanto previsto dall'art.45 del PABE approvato di cui di seguito si riporta il comma 1: “ Alla scadenza dell'autorizzazione, l'area estrattiva deve essere definitivamente messa in sicurezza, devono essere realizzate le opere volte al reinserimento ambientale del sito in conformità al progetto di risistemazione approvato in sede di autorizzazione. Per le aree di cava non più soggette ad escavazione per motivi vari (esaurimento della risorsa, eccessiva fratturazione del marmo, varietà merceologica senza mercato, etc...), il progetto di risistemazione si dovrà attuare entro il termine del titolo autorizzativo. Data la specifica valenza ambientale del territorio, in relazione alla localizzazione dell'area oggetto di intervento, è necessario prioritariamente valutare la possibilità di attuare opere volte al ripristino della funzionalità ecologica del sito, in termini di connettività ecologica e di recupero di habitat di valenza conservazionistica e di habitat per specie.”

4. CONCLUSIONI

Richiesta integrazioni

Il progetto non risulta corredato della necessaria documentazione per la valutazione paesaggistica, soprattutto tenuto conto delle valutazioni, della Scheda di riferimento della cava e delle Norme Tecniche di Attuazione dettate dal PABE approvato (DCC n. 71 del 03/11/2020), del Bacino 15 nel comune di Carrara.

Si ricorda, inoltre, che la documentazione deve comunque fare riferimento all'Allegato 4 “Linee guida per la valutazione paesaggistica” del PIT-PPR richiamate nel PABE.

Pertanto al fine di una valutazione paesaggistica del progetto in esame, si ritiene necessaria una generale rivisitazione di quanto presentato che oltre a correggere i refusi, chiarendo ad esempio la metodologia di escavazione e ripulendo le relazioni e le planimetrie dei richiami a progetti di coltivazione di altre cave, preveda:

- 1) definire chiaramente la **perimetrazione dell'area oggetto di coltivazione** autorizzata con l'atto attualmente vigente e quella per cui si richiede il nuovo titolo autorizzativo, producendo anche delle planimetrie e sezioni dello stato sovrapposto;
- 2) verificare la **rispondenza del progetto di coltivazione e del progetto di risistemazione ai contenuti del PABE approvato**, tra cui la valutazione dell'intervento rispetto ai contenuti della specifica Scheda (Elaborato A del PABE). Tale verifica dovrà essere in linea con l'istruttoria sopra esposta e dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui agli artt. 36 e 45 delle NTA del PABE.
- 3) predisporre un apposito **studio sulla stabilità dei ravaneti**, sede di imposta della viabilità di accesso alla cava ed eventuali **progetti di messa in sicurezza**, come previsto dall'art.32 del PABE;
- 4) predisporre **fotosimulazioni e rendering**, da varie angolazioni, che mettano a confronto le diverse fasi della coltivazione e risistemazione, utilizzando i punti di vista dalle aree a maggior intervisibilità;
- 5) chiarire i rapporti tra la cava 173 “Gioia Piastrone” e la cava 1001 “Cava Beneo”.